

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 2014¹,
decreta:

I

Il libro secondo del Codice civile² è modificato come segue:

Art. 264

A. Adozione di
minorenni
I. Condizioni
generali

¹ Il minorenni può essere adottato quando gli aspiranti all'adozione abbiano provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli degli aspiranti all'adozione.

² Un'adozione è possibile soltanto se gli aspiranti all'adozione sono presumibilmente in grado, tenuto conto della loro età e della loro situazione personale, di provvedere ai bisogni del minorenni fino alla sua maggiore età.

Art. 264a

II. Adozione
congiunta

¹ I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenni se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni.

² È possibile derogare all'età minima se appare necessario per il bene del minorenni. I coniugi devono motivare la deroga.

Art. 264b

III. Adozione
singola

¹ Una persona non coniugata e non vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenni se ha almeno 28 anni.

² Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenni se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.

¹ FF 2015 793

² RS 210

³ Una persona di almeno 28 anni vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minore se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora.

⁴ È possibile derogare all'età minima se appare necessario per il bene del minore. L'aspirante all'adozione deve motivare la deroga.

Art. 264c

IV. Adozione del
figliastro

¹ Una persona può adottare il figlio del:

1. coniuge;
2. partner registrato;
3. convivente di fatto.

² La coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni.

³ I conviventi di fatto non possono essere né coniugati né vincolati da un'unione domestica registrata.

Art. 264d

V. Differenza
d'età

La differenza d'età tra l'adottando e gli aspiranti all'adozione non può essere né inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni. Sono possibili deroghe se appare necessario per il bene dell'adottando.

Art. 265

VI. Consenso
dell'adottando e
dell'autorità di
protezione dei
minori

¹ Se l'adottando è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.

² Se è sotto tutela o curatela, è necessario il consenso dell'autorità di protezione dei minori, quand'anche l'adottando sia capace di discernimento.

Art. 265a, titolo marginale e cpv. 3

VII. Consenso
dei genitori
1. Forma

³ È valido anche ove non indicasse gli aspiranti all'adozione o questi non fossero ancora designati.

Art. 265c

3. Astrazione.
a. Condizioni

Si può prescindere dal consenso di un genitore se questi è sconosciuto, assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento.

Art. 265d cpv. 1 e 3

¹ Se fa difetto il consenso di uno dei genitori del minore da affidarsi, in vista dell'adozione, agli aspiranti all'adozione, l'autorità di

protezione dei minori del domicilio del minore decide, a richiesta del tutore o del curatore, di un ufficio per il collocamento oppure degli aspiranti all'adozione e, di regola, prima dell'affidamento, se si possa prescindere da tale consenso.

³ *Abrogato*

Art. 266

B. Adozione di
maggiorenni

¹ Una persona maggiorenne può essere adottata se:

1. è durevolmente bisognosa di aiuto per infermità fisica, mentale o psichica e gli aspiranti all'adozione l'hanno assistita per almeno un anno;
2. durante la sua minore età, gli aspiranti all'adozione hanno provveduto, per almeno un anno, alla sua cura ed educazione; o
3. esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno un anno, in comunione domestica con gli aspiranti all'adozione.

² Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull'adozione dei minorenni. È eccezzuata la disposizione sul consenso dei genitori.

Art. 267

C. Effetti
I. In generale

¹ L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante.

² I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti.

³ Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del:

1. coniuge dell'adottante;
2. partner registrato dell'adottante;
3. convivente di fatto dell'adottante.

Art. 267a

II. Nome

¹ In caso di adozione congiunta o adozione singola può essere dato all'adottato minorenni, per motivi degni di rispetto, un nuovo prenome. Prima del cambiamento del prenome, il minorenni è sentito personalmente e appropriatamente dall'autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se il minorenni ha almeno 12 anni è necessario il suo consenso.

² Il cognome dell'adottato minorenni è retto dalle disposizioni sugli effetti della filiazione. Tali disposizioni si applicano per analogia se il minorenni è adottato dal partner registrato della madre o del padre.

³ L'autorità competente può, per motivi degni di rispetto, autorizzare un adottando maggiorenne a conservare il cognome precedente.

Art. 267b

III. Cittadinanza

¹ L'adottato minorenni acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale dell'adottante di cui porta il cognome, in luogo e vece di quelle anteriori.

² Il figlio minorenni di un coniuge, se adottato dall'altro coniuge, acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.

Art. 268

D. Procedura

I. In generale

¹ La procedura d'adozione compete a un'unica autorità cantonale del domicilio dell'aspirante all'adozione.

² Le condizioni di adozione devono essere adempiute già al momento della presentazione della domanda.

³ Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell'incapacità di discernimento dell'adottante non è di ostacolo all'adozione, purché siano ancora adempiute le altre condizioni.

⁴ Se l'adottando diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull'adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempiute.

⁵ La decisione di adozione contiene tutte le indicazioni necessarie per l'iscrizione nel registro dello stato civile concernenti il prenome, il cognome e la cittadinanza dell'adottato.

Art. 268a cpv. 2 e 3

² Occorre specialmente indagare sulla personalità e la salute degli aspiranti all'adozione e dell'adottando, la compatibilità dei soggetti, l'idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari degli aspiranti all'adozione, come pure sul decorso dei rapporti d'assistenza.

³ *Abrogato*

Art. 268a^{bis}

III. Audizione
dell'adottando

¹ L'adottando è personalmente e appropriatamente sentito dall'autorità cantonale o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.

² L'audizione è messa a verbale.

³ L'adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.

Art. 268^ater

IV. Rappresen-
tanza dell'adot-
tando

¹ Se necessario, l'autorità cantonale ordina che l'adottando sia rappresentato da un esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

² La rappresentanza è ordinata in ogni caso se l'adottando capace di discernimento la chiede.

³ L'adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro il diniego di istituire la rappresentanza.

Art. 268^{quater}

V. Considera-
zione dell'atteg-
giamento dei
congiunti

¹ Va tenuto conto dell'atteggiamento dei discendenti degli aspiranti all'adozione.

² Prima dell'adozione di un maggiorenne va considerato anche l'atteggiamento:

1. del coniuge o del partner registrato dell'adottando;
2. dei genitori biologici dell'adottando; e
3. dei discendenti dell'adottando, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano.

³ La decisione di adozione è, per quanto possibile, comunicata alle persone di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 268^b

Dbis. Segreto

¹ L'adottato e i genitori adottivi hanno diritto al rispetto del segreto dell'adozione.

² Informazioni atte a identificare il minorenni adottato o i suoi genitori adottivi possono essere rese note ai genitori biologici soltanto se l'adottato è capace di discernimento e se i genitori adottivi e l'adottato vi hanno acconsentito.

³ Informazioni atte a identificare l'adottato maggiorenne possono essere rese note ai genitori biologici e ai loro discendenti diretti soltanto se l'adottato vi ha acconsentito.

Art. 268^c

D^{ter}. Informa-
zione circa
l'adozione e i
genitori biologici

¹ I genitori adottivi informano l'adottato circa la sua adozione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

² L'adottato minorenni ha diritto di essere informato sui suoi genitori biologici, purché le informazioni non permettano di identificarli. Gli sono fornite informazioni atte a identificarli soltanto se dimostra un interesse degno di protezione.

³ L'adottato maggiorenne può in ogni tempo chiedere che gli siano rese note l'identità dei suoi genitori biologici e altre informazioni su di essi.

Art. 268d

D^{quater}. Servizio
cantonale
preposto
all'informazione

¹ Le informazioni circa i genitori biologici o l'adottato sono fornite dall'autorità cantonale.

² L'autorità cantonale informa in merito alla domanda d'informazione le persone oggetto di tale domanda e, se necessario, richiede il loro consenso alla comunicazione delle informazioni ai richiedenti.

³ Se le persone oggetto della domanda d'informazione rifiutano di stabilire un contatto personale, l'autorità cantonale ne informa i richiedenti e li rende attenti sui diritti della personalità delle persone oggetto della domanda d'informazione.

⁴ I Cantoni designano un ufficio incaricato di consigliare i genitori biologici o l'adottato che ne facciano richiesta.

Art. 268e

D^{quinques}.
Relazioni
personali con i
genitori biologici

¹ I genitori adottivi e i genitori biologici possono convenire che ai secondi sia concesso il diritto di intrattenere adeguate relazioni personali con l'adottato minorenni. Tale convenzione e le sue eventuali modifiche sono sottoposte per approvazione all'autorità di protezione dei minori del domicilio dell'adottato. Prima di decidere, l'autorità di protezione dei minori o un terzo incaricato sente personalmente e appropriatamente l'adottato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se l'adottato è capace di discernimento è necessario il suo consenso alla convenzione.

² Se il bene dell'adottato è minacciato o vi è disaccordo circa l'attuazione della convenzione, decide l'autorità di protezione dei minori.

³ L'adottato può rifiutare in ogni tempo il contatto con i genitori biologici. Contro la sua volontà i genitori adottivi non possono neppure fornire informazioni ai genitori biologici.

Art. 298e

A^{quinques}.
Modificazione
delle circostanze
dopo l'adozione
del figliastro del
convivente di
fatto

Se una persona ha adottato il figlio del convivente di fatto e si verificano fatti nuovi importanti, si applica per analogia la disposizione sulla modificazione delle circostanze in caso di riconoscimento e sentenza di paternità.

Art. 299, titolo marginale

A^{sexies}
Patrigno e
matrigna

Art. 300, titolo marginale

A^{septies}
Genitori
affilianti

**Titolo finale:
Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile**

**Capo primo:
Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto**

Art. 12b

2. Procedure
pendenti

Alle procedure di adozione pendenti all'entrata in vigore della modifica del ... si applica il nuovo diritto.

Art. 12c

3. Soggezione al
nuovo diritto

Le disposizioni della modifica del ... relative al segreto dell'adozione, all'informazione circa i genitori biologici e alla possibile convenzione sulle relazioni personali tra i genitori biologici e l'adottato si applicano anche alle adozioni pronunciate prima dell'entrata in vigore o pendenti al momento dell'entrata in vigore di dette disposizioni.

Art. 12c^{bis}

Abrogato

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 giugno 2004³ sull'unione domestica registrata

Art. 13 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 163–165 del Codice civile⁴ (CC) concernenti il mantenimento della famiglia.

Art. 17 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Se un partner ha adottato il figlio minorenni dell'altro partner, il giudice prende le misure necessarie secondo gli articoli 270–327c CC⁵.

Art. 25 cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi conformemente agli articoli 196–219 CC⁶.

Art. 27a Adozione del figliastro

Se una persona ha adottato il figlio minorenni del partner, si applicano per analogia gli articoli 270–327c CC⁷.

Art. 28 Adozione e medicina riproduttiva

Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può adottare congiuntamente né valersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Art. 34 cpv. 4

⁴ Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoverso 3 e 126–134 CC⁸ concernenti l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio.

³ RS 211.231

⁴ RS 210

⁵ RS 210

⁶ RS 210

⁷ RS 210

⁸ RS 210

2. Codice di procedura civile⁹

Titolo prima dell'art. 307a

Capitolo 3: Interessi dei figli nella procedura in materia di unione domestica registrata

Art. 307a

Se una persona ha adottato il figlio minorenni del partner, si applicano per analogia gli articoli 295–302.

3. Legge federale del 25 giugno 1982¹⁰ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 19a Partner registrato superstiti

L'articolo 19 si applica per analogia al partner registrato superstiti.

4. Legge del 24 marzo 2006¹¹ sugli assegni familiari

Art. 3 cpv. 3, ultimo periodo

³ ... L'adozione del figliastro conformemente all'articolo 264c del Codice civile¹² non conferisce alcun diritto.

⁹ RS 272

¹⁰ RS 831.40

¹¹ RS 836.2

¹² RS 210

